

N. 24/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** - Presidente rel.
dott. Maria Angela **Marchesiello** - Giudice
dott. Antonio **Lacatena** - Giudice

nel procedimento n. 24/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

STASULLI MICHELE (C.F. STSMHL73L30H9), residente in

- **ricorrente** -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto da **STASULLI MICHELE** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27. c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in _____ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- b) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, causata dalle difficoltà economiche del ricorrente in seguito all'escussione da parte degli Istituti di credito delle consistenti garanzie fideiussorie da questi prestate a titolo personale a favore della _____ (dichiarata fallita dal Tribunale di Lucera con sentenza del 04.08.2010, società dalla quale era assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e della quale è socio al 50%), aggravate dalla mancanza di un vero e proprio reddito a seguito del licenziamento subito nel mese di marzo del 2010, dal mancato incasso sia degli stipendi relativi a diverse mensilità sia del TFR maturato nonché dalle mutate

esigenze economiche derivanti dall'incremento del nucleo familiare, che hanno determinato l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;

- c) a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
 - d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Fabrizio Abate, il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
 - ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
 - ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.500,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di STASULLI MICHELE (C.F. STSMHL73L30H9), residente in _____;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Fabrizio Abate;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 9) a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione

individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 54/2016) alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- 10) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 11) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 12) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara